

# INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE ZONE SILENZIOSE

IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA HA APPROVATO I CRITERI PER IDENTIFICARE E GESTIRE LE ZONE SILENZIOSE DI UN AGGLOMERATO E IN APERTA CAMPAGNA. QUESTI AMBIENTI NATURALI SONO CARATTERIZZATI DA UNA LORO TIPICA GEOFONIA E BIOFONIA E TUTELATI DAI SUONI DI ORIGINE ANTROPICA, DIVENTANDO COSÌ LUOGHI DI BUONA QUALITÀ ACUSTICA.



In data 23 maggio 2022 è stata data notizia, sulla Gazzetta ufficiale n. 119, della pubblicazione sul sito del Ministero della Transizione ecologica del decreto del direttore della direzione generale Valutazioni ambientali n. 16 del 24 marzo 2022 “Definizione delle modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194”, corredato dai relativi allegati. Si è trattato del punto di arrivo di un percorso iniziato sul finire del 2019, allorché Ispra, per dar seguito agli adempimenti di cui al succitato comma 10-bis che poneva in capo all’istituto la formulazione della proposta normativa, ha avviato un tavolo tecnico per la discussione e la definizione della nuova proposta normativa a cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di Ispra e del Mite, delegati del Cnr, dell’Anci, delle Arpa/Appa e delle università.

Il nuovo decreto stabilisce che le zone silenziose di un agglomerato e le zone silenziose in aperta campagna sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, dedicate allo svago, al ristoro e alla conservazione degli

ambienti sonori naturali caratterizzati dalla *geofonia* e dalla *biofonia*. Esse non risentono o risentono in misura non significativa dei suoni tecnologici e in misura contenuta dei suoni antropici; sono caratterizzate dalla predominanza di suoni desiderati caratteristici della zona e pertanto attesi dai fruitori e coerenti con le loro aspettative; tali zone vengono considerate quali aree di buona qualità acustica.

Nel caso delle zone silenziose di un agglomerato, la cui delimitazione è in capo all’autorità competente, è definito il valore limite di 55 dB(A)  $L_{den}$  per il rumore prodotto dalle sorgenti di rumore considerate nella redazione della mappa acustica strategica. Per quanto concerne le zone silenziose in aperta campagna, alle Regioni/Province autonome è assegnato il compito di promuoverne l’individuazione preliminare da parte dei Comuni, secondo modalità alternative stabilite dal decreto, nonché di procedere alla successiva delimitazione finale. Il decreto disciplina la gestione delle aree silenziose già precedentemente individuate e prevede anche l’istituzione presso il Mite di una banca dati delle zone silenziose, progettata e realizzata da Ispra, finalizzata alla raccolta e alla diffusione dei dati alla cittadinanza

nonché alle comunicazioni che il Mite stesso deve periodicamente rendere alla Commissione europea. I contenuti del decreto sono stati presentati per la prima volta al 48° Convegno nazionale dell’Associazione italiana di acustica (Matera 25-27 maggio 2022) [1].

## Criteria di individuazione delle zone silenziose negli agglomerati

La delimitazione delle zone silenziose di un agglomerato, esistenti o oggetto di pianificazione acustica, avviene mediante l’adozione di criteri acustici e non acustici: alcuni criteri assumono carattere obbligatorio, mentre altri possono essere utilizzati in modo facoltativo, a supporto della valutazione (*figura 1*).

I criteri obbligatori acustici si possono sintetizzare in:

- $L_{den} \leq 55$  dB(A) in riferimento alla mappatura acustica strategica (art. 3, Dlgs 194/2005)
- classe acustica non superiore alla III.

I criteri obbligatori non acustici prevedono invece:

- estensione territoriale di almeno

3.000 m<sup>2</sup> (fatto salvo quanto previsto per le reti di zone silenziose)  
 - adeguata destinazione d'uso dei piani urbanistici comunali: ad esempio aree di prevalente interesse naturalistico, paesaggistico, archeologico, architettonico e storico-artistico.

I criteri facoltativi stabiliscono per l'autorità competente la possibilità di introdurre ulteriori condizioni più restrittive:

- $L_{den} \leq 50$  dB(A) oppure estensione territoriale della zona silenziosa maggiore di 10.000 m<sup>2</sup>
- facilitazione dell'accessibilità pedonale nella delimitazione di una nuova zona silenziosa, oggetto di pianificazione acustica, al fine di perseguire condizioni di equità sociale
- analisi degli aspetti di percezione relativi alla fruizione della zona silenziosa, in particolare riguardanti la descrizione del paesaggio sonoro (con riferimento alle norme ISO 12913)
- definizione di una rete di zone silenziose di un agglomerato: in presenza di più aree aventi dimensioni minori di 3.000 m<sup>2</sup> delle quali si intende tutelare la qualità acustica, l'autorità può individuare una rete di zone silenziose all'interno dell'agglomerato, tra loro connesse da elementi di contiguità spaziale, quali percorsi e spazi pedonali o piste ciclabili.

### Criteri di individuazione delle zone silenziose in aperta campagna

Le zone silenziose in aperta campagna, esistenti o oggetto di pianificazione acustica, sono caratterizzate dalla prevalenza dei suoni della natura che inducono sensazioni percettive di quiete. Anche la delimitazione delle zone silenziose in aperta campagna avviene mediante l'adozione di criteri acustici e non acustici, alcuni obbligatori, altri facoltativi.

Con riferimento ai criteri obbligatori acustici, l'individuazione delle zone silenziose in aperta campagna è in prima istanza effettuata sulla base delle caratteristiche acustiche della zona, che non deve risentire del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative ed essere contraddistinta dalla presenza prevalente di suoni naturali (biofonia e geofonia).

Per una selezione preliminare delle aree candidate a essere delimitate quali zone silenziose in aperta campagna, sono utilizzate le informazioni desunte dalle




FIG. 1 ZONE SILENZIOSE

Diagramma di flusso delle attività previste per l'individuazione delle zone silenziose all'interno di un agglomerato, con indicati in rosso i criteri obbligatori e in blu i criteri facoltativi.

TAB. 1  
 DISTANZE DALLE SORGENTI DI RUMORE

Distanze ritenute idonee dalle sorgenti considerate (elaborazione effettuata sulla base dei dati pubblicati nel Report dell'Agenzia europea per l'ambiente n. 14/2016).

| Sorgente di rumore   | Distanza idonea (m) |
|--|---------------------|
| Assi stradali, a eccezione delle strade classificate come E, E-bis, F, F-bis dal Dlgs 285/1992 | >3.300              |
| Assi ferroviari  | >2.000              |
| Aeroporti principali*  | >4.500              |
| Altri aeroporti, aviosuperfici ed elisuperfici   | >2.700              |
| Attività industriali, portuali e ricreative  | >2.200              |

\*come definiti dal Dlgs 194/2005, art. 2 lett. b)



mappature acustiche, ove disponibili, al fine di individuare direttamente o indirettamente (mediante calcolo o simulazioni modellistiche) le porzioni di territorio con valori uguali o inferiori a 50 dB(A)  $L_{den}$ ; laddove non sono disponibili i dati delle mappature acustiche, possono invece essere applicate distanze dalle sorgenti di rumore, definite all'interno del decreto, tali da garantire ragionevolmente valori di  $L_{den}$  non superiori a 50 dBA (tabella 1). Altro criterio obbligatorio è quello correlato alla classificazione acustica del territorio comunale, rispetto alla quale sono ritenute adeguate esclusivamente le aree in classi non superiori alla III.

Un'ulteriore selezione avviene poi sulla base di criteri obbligatori non acustici, relativi a una dimensione minima dell'area che deve essere (salvo specifiche eccezioni) uguale o superiore a 5 km<sup>2</sup>, e alla sua destinazione d'uso, come definita dagli strumenti territoriali e urbanistici vigenti, rispetto a cui si individuano aree caratterizzate da pregio naturalistico, paesaggistico, archeologico, architettonico, storico-artistico (ad esempio aree naturali protette, aree della rete Natura 2000 ecc.). Infine i criteri facoltativi, da poter adottare in aggiunta ai criteri obbligatori, sono legati all'analisi degli aspetti di percezione e alla descrizione del paesaggio sonoro (norme ISO 12913), all'utilizzo di ulteriori descrittori acustici, all'applicazione dello schema metodologico per il calcolo del *Quietness*

*suitability index*, Qsi (Agenzia europea dell'ambiente, Report n. 14/2016) e alla valutazione dell'impatto acustico dovuto alle rotte di sorvolo aereo.

## Modalità di gestione delle zone silenziose

Anche in relazione alle modalità di gestione delle zone silenziose è necessario operare un distinguo fra quelle la cui applicazione è obbligatoriamente prevista e altre che sono invece facoltative. Rientrano fra le modalità di gestione obbligatorie le misure volte alla conservazione delle zone silenziose, che il Dlgs 194/2005 stabilisce siano previste nei piani d'azione predisposti dalle autorità competenti. Inoltre, per le zone silenziose di un agglomerato, il raggiungimento dell'obiettivo di evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose deve essere verificato e rendicontato nell'ambito degli aggiornamenti della mappa acustica strategica e del piano d'azione dell'agglomerato. È altresì stabilito che i comuni territorialmente competenti richiedano, nell'ambito delle procedure di valutazione previsionale ex art. 8, legge 447/1995, un'attenta valutazione dell'impatto acustico prodotto sulla zona silenziosa da nuove opere e insediamenti in progetto. Infine, le misure volte alla conservazione delle zone silenziose in aperta campagna

devono essere adottate in coerenza e in sinergia con le azioni di tutela già definite per le aree naturali protette e/o appartenenti alla rete Natura 2000, per le aree archeologiche ecc.

Per quanto concerne le modalità di gestione facoltative, è previsto che le autorità competenti possano eseguire attività mirate di monitoraggio del rumore, pianificare la delimitazione di nuove zone silenziose a seguito di interventi di risanamento e assicurare l'integrazione e la sinergia con gli interventi pianificati dagli strumenti di gestione di altre matrici ambientali.

**Francesco D'Alessandro<sup>1</sup>, Lucia Pasini<sup>1</sup>, Anna Callegari<sup>2</sup>, Francesco Borchì<sup>3</sup>**

1. Cnr-Iia presso il Ministero della Transizione ecologica
2. Arpa Emilia-Romagna
3. Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Ingegneria industriale

Gli autori vogliono qui ricordare la collega Rosalba Silvaggio che, con la professionalità, la disponibilità e la gentilezza che la contraddistinguevano, ha coordinato per Ispra i lavori del Tavolo tecnico sulle zone silenziose.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

[1] F. Borchì, A. Callegari, F. D'Alessandro, L. Pasini, F. Asdrubali, "Nuovi criteri sull'individuazione e la gestione delle zone silenziose", 48° Convegno nazionale Aia (Associazione italiana di acustica), Matera, 25-27 maggio 2022.

